271/2026

Sent. e ord. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ha pronunciato la seguente

SENTENZA e ORDINANZA

nel giudizio iscritto al **n. 79875** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla sig.ra **XX** (c.f. omissis),

rappresentata e difesa dall'avv. Marco Puliatti (c.f. PLTMRC67M06H501V) e dall'avv. Micaela Puliatti (c.f. PLTMCL78M69H501Q),

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 15 luglio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica

Sperapani, l'avv. Francesca Vetta per la ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli, su delega dell'avv. Filippo Mangiapane per l'Inps.

Premesso in

FATTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1. Con ricorso del 2 febbraio 2023, assegnato a questo giudice il 24 febbraio 2026, la sig.ra XX,

già dipendente del Ministero della giustizia e poi del Consiglio Superiore della Magistratura, chiedeva il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000.

Esponeva di aver presentato istanza all'Inps il 26 marzo 2021 per ottenere il riconoscimento della invalidità in misura superiore al 74 per cento per usufruire dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. All'esito degli accertamenti sanitari previsti, la competente Commissione Medica il 21 luglio 2022 accertava nei suoi confronti una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 60 per cento.

Con PEC del 18 gennaio 2023, chiedeva all'Inps il riconoscimento dei due mesi di contribuzione figurativa ai soli fini del diritto alla pensione e della anzianità contributiva, come previsto dall'art.

80, comma 3, l. n. 388/2000, ritenendo che lo stato e il grado di invalidità delle sue infermità (esiti di insufficienza mitralica moderata, asma bronchiale con *deficit* ventilatorio ostruttivo severo, sindrome delle apnee notturne, depressione maggiore in trattamento psicoterapeutico, spondiloartrosi diffusa con protrusioni discali multiple), realizzassero gli estremi per il riconoscimento dell'invalidità in misura superiore al 74 per cento. Chiedeva dunque di accertare tale condizione di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa e il conseguente diritto ai benefici previsti dall'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

In via istruttoria chiedeva di disporre consulenza tecnica medico-legale per accertare lo stato di invalidità fisica e psichica e di ordinare alla competente Commissione Medica l'esibizione della documentazione in suo possesso relativa all'accertamento in questione.

2. Il 3 giugno 2026 si costituiva in giudizio l'Inps. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorrere in violazione dell'art.

100 c.p.c. considerato che la ricorrente era ancora in servizio, non aveva presentato domanda di pensione né aveva i relativi requisiti anagrafici e contributivi.

Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 153 c.g.c., non risultando presentata alcuna preventiva istanza amministrativa da parte dell'interessata all'Inps per il riconoscimento del benefico richiesto. Al riguardo precisava che l'Inps a partire dal 1° gennaio 2011 ha previsto l'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle istanze di prestazioni, in applicazione dell'art. 4, d.lgs. n. 235/2010 e dell'art. 38, comma 5, d.lgs. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122/2010, che ha previsto l'estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti mediante l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel merito affermava l'infondatezza del ricorso stante il riconoscimento da parte della competente commissione medica di un grado di invalidità inferiore alla soglia di legge prevista per il

beneficio richiesto.

Si opponeva infine alla richiesta CTU.

3. All'udienza del 15 luglio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, ribadendo le relative conclusioni e specificando ulteriormente quanto dedotto.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento dell'invalidità della ricorrente in misura superiore al 74 per cento dalla data di presentazione della domanda amministrativa e del conseguente diritto ai benefici previsti dall'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000.

2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere sollevata dall'Inps.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Al riguardo, l'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2002, (…) agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della

tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tale norma attribuisce al lavoratore il beneficio dell'accredito figurativo dei contributi già in un momento precedente rispetto a quello in cui sorge il diritto al trattamento pensionistico, in quanto il diritto all'accredito figurativo si configura come autonomo rispetto al distinto diritto alla pensione, seppure ad esso funzionale. Il riconoscimento di tale maggiorazione incide sulla esatta determinazione dell'anzianità contributiva dell'interessata e, dunque, è decisivo ai fini della definizione dell'*an* e del *quantum* del trattamento pensionistico

spettante, incidendo sui relativi requisiti. Appare dunque meritevole di tutela l'interesse all'accertamento tempestivo della sussistenza o meno del relativo diritto.

Ne consegue che sussiste l'interesse attuale e concreto ad agire per il riconoscimento di tale diritto, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima e che ne costituisce necessaria condizione, già in costanza di servizio e a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione e dalla sussistenza attuale dei relativi requisiti (cfr. in tal senso Sez. II di appello, sent. n. 227/2024; Sez. giur. Lazio, sent. n. 125/2024; Sez. giur. Calabria, sent. n. 186/2023).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c. per difetto di previa domanda amministrativa, non essendo stata la domanda dell'interessata presentata tramite i canali telematici appositamente previsti dall'Inps e, comunque, non avendo reperito la domanda trasmessa via PEC.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Occorre anzitutto rilevare che risulta in atti che l'istanza, con l'espressa richiesta del

riconoscimento del beneficio in questione, è stata presentata all'Inps tramite PEC il 18 gennaio 2023. Quanto alla presentazione dell'istanza stessa via PEC e non tramite i canali telematici predisposti dall'Istituto in base alla previsione di cui all'art. 38, comma 5, d.l. n. 78/2010, deve rilevarsi che la richiamata norma prevede espressamente l'utilizzo anche della modalità di invio delle istanze tramite PEC. Tale modalità, infatti, assicura tra l'altro la certezza legale della conoscenza e la completa tracciatura informatica delle trasmissioni effettuate. Si aggiunga che "dalle disposizioni citate dall'Inps che hanno disciplinato la trasmissione in via telematica delle domande (l'art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, poi recepito nelle circolari nn. 169/2010 e 110/2011) non discende l'obbligo di presentazione delle domande amministrative esclusivamente in forma telematica né l'introduzione di nuove cause di improponibilità della domanda o di improcedibilità della successiva azione giudiziale (cfr. in tal senso, tra le tante, Corte dei conti, Sez. App. Sicilia n. 187/A/2022; Corte d'App. di Genova, Sez. Lavoro n. 24/2022; Cass. n. 14633/2021)" (Sez. giur. Piemonte, sent. n. 88/2024).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Peraltro, deve essere sottolineato che, a fronte della presentazione della domanda via PEC da parte della odierna ricorrente, l'Inps non ha fornito alcun riscontro, eventualmente segnalando la asserita necessità di presentare la medesima domanda tramite una diversa modalità di trasmissione, ponendo così l'istante a conoscenza di tale posizione dell'Istituto stesso e dunque in condizione di procedere tempestivamente con tale diversa modalità (cfr. Sez. giur. Calabria, sent. n. 212/2025; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 330/2022).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Nel merito, occorre considerare che il presente giudizio ha ad oggetto la valutazione della sussistenza o meno del requisito sanitario dell'invalidità superiore al 74 per cento in relazione alle patologie sopra richiamate, sofferte dalla ricorrente ai fini dell'accertamento del diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 80, l. n. 388/2000. La controversia implica dunque una valutazione di carattere medico-legale.

Ciò considerato,

DISPONE

- di consultare l'Ufficio medico legale del Ministero della salute (nel prosieguo, UML), quale qualificato organo di consulenza medico legale in materia di

pensionistica pubblica, affinché esprima il proprio parere, tenendo anche conto delle argomentazioni e valutazioni mediche già espresse, circa l'esatta diagnosi delle patologie di cui alla domanda della ricorrente, circa la percentuale di invalidità che da esse deriva, con la relativa decorrenza, e quindi circa la sussistenza del requisito dell'invalidità superiore al 74 per cento ai fini della spettanza o meno del beneficio di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- il parere sarà reso in esito all'esame della documentazione versata e citata in atti, con facoltà per l'UML di richiedere e acquisire l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, nonché, ove ritenuto necessario dall'UML stesso, con facoltà di eseguire la visita diretta dell'interessata e di disporre l'eventuale integrazione del Collegio con specialista della materia;
- l'UML darà comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, con sufficiente anticipo, alle parti costituite presso il domicilio eletto;
- le parti possono nominare propri consulenti tecnici ove intendano farsi assistere, a proprie spese, da un sanitario di fiducia, con dichiarazione da comunicare all'UML entro 15 giorni dalla comunicazione della

presente ordinanza, informandone altresì questa Sezione;

- è assegnato all'UML il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, salvo motivate richieste di proroga, per la predisposizione di uno schema della richiesta CTU, da comunicare alle parti e, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

- entro il termine tassativo di 15 giorni dalla ricezione dello schema di relazione, le parti o i loro consulenti possono far pervenire all'UML le proprie osservazioni;

- entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni, l'UML provvederà al deposito della relazione definitiva, tenendo conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei consulenti di parte e prendendo specificamente posizione su di esse;

- la Segreteria di questa Sezione avrà cura di mettere a disposizione dell'UML, unitamente alla presente ordinanza, copia della documentazione sanitaria e amministrativa versata agli atti del presente giudizio.

Ai fini dell'art. 9 disp. att. c.g.c., è fissata per la prosecuzione della trattazione del giudizio l'udienza del 10 marzo 2027, ore 10.00, con facoltà

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

per le parti di presentare note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza.

Ogni ulteriore questione di rito e di merito, ivi inclusa la statuizione sulle spese, è rimessa alla sentenza definitiva.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia non definitiva,

- dispone l'incombente istruttorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

rinvia la trattazione del giudizio all'udienza pubblica del 10 marzo 2027, alle ore 10,00.

Ogni ulteriore questione di rito e di merito, ivi inclusa la statuizione sulle spese, è rimessa alla sentenza definitiva.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.,

- respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per difetto della preventiva domanda amministrativa ex art. 153 c.g.c.;
- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio

di cui in motivazione;

- rinvia la trattazione del giudizio all'udienza pubblica del 10 marzo 2027, alle ore 10,00.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 15 luglio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.07.2026 11:56:37
GMT+02:00